

Allegato B alla delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 29.09.2020

COMUNE DI VERRONE
Provincia di Biella

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.14 del 29.04.2014
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 25.07.2015
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 30.04.2016
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.21 del 29.09.2020

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Istituzione della Tari
- Art. 3 – Presupposto oggettivo della Tari
- Art. 4 – Servizio di igiene urbana

TITOLO II SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

- Art. 5 – Soggetto attivo del tributo
- Art. 6 – Soggetto passivo del tributo

TITOLO III DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

- Art. 7 – Decorrenza del tributo
- Art. 8 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo
- Art. 9 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 10 – Numero di occupanti
- Art. 11 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 12 – Tributo ambientale

TITOLO IV ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 13 – Esclusione dal tributo
- Art. 14 – Rifiuti speciali
- Art. 15 – Esenzioni dal tributo
- Art. 16 – Bonus sociale per i rifiuti
- Art. 17 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

- Art. 18 – Riduzioni per utenze domestiche
- Art. 19 – Riduzioni per utenze non domestiche
- Art. 20 – Cumulo di riduzioni
- Art. 21 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

TITOLO V

DENUNCIA-RISCOSSIONE-ACCERTAMENTO- RIMBORSI-SANZIONI-CONTENZIOSO

- Art. 22 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione
- Art. 23 – Modalità di determinazione della superficie imponibile
- Art. 24 – Tributo giornaliero di smaltimento
- Art. 25 – Riscossione della TARI
- Art. 26 – Importi minimi
- Art. 27 – Sgravio o rimborso del tributo
- Art. 28 – Funzionario responsabile
- Art. 29 – Mezzi di controllo
- Art. 30 – Sanzioni
- Art. 31 – Contenzioso

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 32 – Normativa di rinvio
- Art. 33 – Norme abrogate
- Art. 34 – Efficacia del regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di VERRONE, della Tassa sui rifiuti (TARI).

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente ed il vigente "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, assimilati e pericolosi per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale"

Art. 2 – Istituzione della TARI

1. La Tassa sui rifiuti (TARI) è istituita a copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale, ivi compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche.

2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento a quanto stabilito nel "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, assimilati e pericolosi per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale"

3. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1 commi 641-668 della L. 147/2013 e ss.mm.ii, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, nonché dalle disposizioni dettate dal DPR 158/1999, come recepite dal presente Regolamento.

4. Ai fini dell'applicazione della TARI, il Comune è tenuto ad uniformarsi anche alle indicazioni fornite nei provvedimenti adottati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell'ambito delle competenze attribuite alla stessa Autorità ai sensi dell'art. 1, commi 527-530 L. 27 dicembre 2017 n. 205, ai fini dello svolgimento delle funzioni di regolazione e controllo del settore rifiuti, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla L. 14 novembre 1995 n. 481.

5. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla Legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Presupposto oggettivo della Tari

1. La Tari è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.

A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente regolamento.

Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza per le utenze non domestiche, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e quindi al relativo uso, solo ove tale suddivisione non sia possibile, si fa riferimento alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

6. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

7. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 – Servizio di igiene urbana

1. Il servizio di igiene urbana è disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.

2. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.

3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.

4. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di gestione, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40% della tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile).

5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

TITOLO II

SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

Art. 5 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

Art. 6 – Soggetto passivo del tributo

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g) D.Lgs 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

TITOLO III

DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 7 – Decorrenza del tributo

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva dichiarazione di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 22,

decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art.8 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1 comma 658 L. 147/2013.

2. Nella determinazione del Piano Economico Finanziario, il Comune è altresì tenuto ad uniformarsi alle indicazioni fornite da ARERA nel Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), finalizzato alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. 158/1999.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 653 L. 147/2013, nella determinazione dei costi del Piano Finanziario, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, come individuati negli specifici provvedimenti adottati dal Dipartimento delle Finanze.

I fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un termine di confronto per permettere all'Ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti, per cui il dovere di avvalersi delle loro risultanze non equivale all'obbligo di applicarli, ma solo di tenere conto di tali costi in sede di determinazione tariffaria, giustificandone gli eventuali scostamenti.

4. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche», sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale. La categoria “23 Mense aziendali” si riferisce a mense di superficie superiore ai 100 mq.

Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al DPR 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio “chi inquina paga” sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ovvero di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicata nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999.

5. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo.

6. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

7. Le tariffe sono determinate annualmente dall'organo competente, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

8. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.

9. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dai dati più aggiornati in possesso dal Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.

10. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

11. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al costo di gestione del servizio;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione dovute ai rifiuti assimilati avviati al riciclo direttamente dal produttore ovvero per eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al costo di gestione del servizio.

12. Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.

13. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali

da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1^{bis} D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento.

La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 9 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ($K_a(n)$) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

2. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ($K_b(n)$) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.

3. Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

Art. 10 – Numero di occupanti

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero o nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che sia presentata adeguata documentazione giustificativa.

3. Il numero degli occupanti è determinato in una unità, salvo diversa dichiarazione del contribuente, per: le utenze condotte da soggetti non residenti nel Comune, gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), le unità tenute a disposizione dai residenti e da enti diversi dalle persone fisiche.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

5. Le cantine, le autorimesse o altri luoghi simili di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica è quello risultante durante l'anno all'Anagrafe del Comune, tenendo quindi conto delle variazioni del nucleo familiare intervenute durante l'anno.

Art. 11 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività ($Kc(ap)$), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.

2. Allo stesso modo, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività ($K_d(ap)$), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti $k_c(ap)$ e $K_d(ap)$ sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze simili, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.

4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative alla parte fissa e variabile delle diverse categorie di utenze non domestiche sulla base di criteri alternativi al D.P.R. 158/1999, ovvero adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle ivi allegate, fino a diversa regolamentazione disposta da parte di ARERA, così come di determinare le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie

Art. 12 – Tributo ambientale (TEFA)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 666 L. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992.
2. Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia o dalla Città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, sia in sede di riscossione ordinaria che di accertamento.
3. Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, il riversamento del tributo spettante alla Provincia o Città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione prevista per legge, è effettuato

direttamente da parte della struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3 D.Lgs. 241/1997.

TITOLO IV

ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 13 – Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, nonché le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di arredo ma servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma);

b) per i locali ad uso non domestico si considerano non utilizzati quelli che risultano sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, di attrezzature o arredi e per i quali non risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi;

c) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, giardini, aree verdi, corti, parcheggi, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

d) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, non detenute o occupate in via esclusiva;

e) le superfici degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

f) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

g) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

i) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;

l) le aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dei clienti o dei dipendenti;

m) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

n) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;

o) stalle, fienili ed aree destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra. L'attività agricola deve essere svolta in forma imprenditoriale ed i rifiuti prodotti in tali locali non devono essere conferiti al servizio pubblico, in quanto smaltiti e/o recuperati nell'ambito dell'attività agricola;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

3. Infine sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 14 – Rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha la produzione di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo.

2. Relativamente alle attività di seguito elencate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze

comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le seguenti percentuali di abbattimento:

ATTIVITA'	% di abbattimento della superficie
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	25%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI ED AUTOLAVAGGI, CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTI E GOMMISTI	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI	20%
MAGAZZINI COMMERCIO ALL'INGROSSO	30%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

3. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale, tra cui anche i depositi ed i magazzini, ove non si producono tali tipologie di rifiuti, con l'unica eccezione per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili e/o assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, dei depositi funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva occupati da beni utilizzati nel processo produttivo e merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili e/o assimilati, ove sia provato che la loro destinazione d'uso determina la produzione anche su tali superfici di rifiuti speciali non assimilabili e/o assimilati. Restano assoggettati a tariffa i magazzini destinati al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati e destinati alla commercializzazione.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione la superficie dei locali destinati alla produzione di rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso, se possibile allegare idonea planimetria. In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la percentuale di abbattimento della superficie prevista dal presente articolo per le superfici ove risulta difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

- comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti speciali prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 15 –Esenzione dal tributo

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune;
- c) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure di età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;
- d) le istituzioni di assistenza e beneficenza erette in Enti Morali che effettuano ricoveri, cure e servizi assistenziali prevalentemente gratuiti; i locali e le aree occupati da ONLUS (associazioni non commerciali), se adibiti ad attività socio-assistenziali gratuite; i locali e le aree attigue a luoghi di culto dove si svolgono attività sociali e a favore della gioventù senza scopo di lucro, le associazioni riconosciute a livello nazionale la cui attività sia di carattere sociale o di supporto a interventi di protezione civile sul territorio;

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

4. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Art. 16 – Bonus sociale per i rifiuti

1. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate è garantito l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.

2. Gli utenti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente articolo e le modalità attuative dell'agevolazione sono individuati con provvedimenti adottati da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, tenendo conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

Art. 17 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. A decorrere dal 2015, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locate o date in comodato d'uso a terzi;

Art. 18 – Riduzioni per utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza della propria abitazione o altrui, purché contigua, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 20%.

La pratica del compostaggio sarà verificata con visita a domicilio da parte di personale dipendente del Comune o del soggetto gestore. Le riduzioni saranno concesse a condizione che gli utenti dimostrino di averne diritto, con decorrenza dal primo giorno successivo alla consegna del composter, ovvero, alla data di presentazione dell'istanza di riduzione nel caso in cui il compostaggio sia effettuato con cumulo, mediante composter autonomamente acquistato o altro.

La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la fruizione. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio Tributi, in difetto si provvede al recupero d'ufficio della riduzione non spettante, a decorrere dal primo giorno successivo in cui è venuta meno la condizione di fruizione.

Art. 19 – Riduzioni per utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche che dimostrino l'autonoma destinazione al riciclo, anche mediante soggetti autorizzati, di rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti in specifiche superfici, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al riciclo, con un minimo del 20% ed un massimo del 50%.

La misura della riduzione spettante è determinata in misura proporzionale al rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani oggetto di riciclo nel corso dell'anno solare e la quantità di rifiuti producibili dall'utenza, determinata applicando i coefficienti k_d minimi previsti per la specifica attività, sulla base della tabella di quantificazione della parte variabile della tariffa prevista per le utenze non domestiche dal D.P.R. 158/1999 e le superfici produttive di rifiuti avviati al riciclo.

Con il termine riciclo, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 152/2006, s'intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

Gli interessati sono tenuti a presentare agli uffici comunali, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale la riduzione deve trovare applicazione, apposita istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali:

- indicazione dei locali dove si producono i rifiuti speciali assimilati avviati al recupero
- indicazione della quantità e qualità dei rifiuti speciali assimilati avviati al recupero (distinti per codici CER), comprovate dai relativi formulari compilati in ogni loro parte

In caso di cessazione dell'utenza la dichiarazione e la relativa documentazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla cessazione medesima.

La riduzione opera a consuntivo mediante compensazione sul tributo dovuto per l'annualità successiva o, in caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno, con rimborso delle somme versate corrispondenti all'ammontare della riduzione.

Gli uffici comunali potranno inoltre richiedere la seguente documentazione:

- attestazione rilasciata dal soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti o il luogo e a quale attività sono destinati;
- copia del registro di carico e scarico o Modello Unico di Denuncia (M.U.D.) o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuti assimilato tramite soggetti terzi;
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero.

2. In sede di approvazione delle tariffe il Comune potrà anche definire la somma massima da riportare a livello di Piano finanziario per la copertura delle riduzioni spettanti ai sensi del

presente articolo, con riserva di rideterminare l'importo a fronte del numero di domande annue presentate e dell'importo effettivo delle riduzioni accordate.

Art. 20 – Cumulo di riduzioni

Le riduzioni/agevolazioni di cui ai precedenti articoli sono tra loro cumulabili, se si verificano tutti i presupposti per la loro concessione.

Art. 21 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio gestione rifiuti del Comune, attestante la situazione di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del gestore del servizio entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20% della tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile), in relazione alla durata del servizio irregolare.

Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Il responsabile del Servizio gestione rifiuti del Comune deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dal contribuente al Gestore del servizio, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare al Servizio gestione rifiuti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all'utente del servizio.

3. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 1 il Servizio gestione rifiuti del Comune deve fornire apposita comunicazione al Servizio Tributi del Comune entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni che danno diritto a tale riduzione, indicando il periodo di durata del servizio irregolare.

4. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.

TITOLO V

DENUNCIA-RISCOSSIONE-ACCERTAMENTO- RIMBORSI-SANZIONI-CONTENZIOSO

Art. 22 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo.

2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo.

Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.

Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini T.A.R.S.U., ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.

3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro lo stesso termine di cui al comma 1.

4. La denuncia deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche:

- nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;

- nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;

b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4 comma 1 lettera g) del D.Lgs 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al competente ufficio comunale, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree

soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

7. La denuncia deve essere presentata all'ufficio comunale competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione da parte del Comune. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.

8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- per le utenze domestiche:

- a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
- b) il numero di codice fiscale;
- c) il numero degli occupanti l'abitazione;
- d) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala;
- e) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
- f) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- g) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- h) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;

- per le utenze non domestiche

- a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- b) il numero di Codice Fiscale e Partita I.V.A.;
- c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- e) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
- f) l'indicazione della/e categoria/e di appartenenza dei locali dell'immobile, ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
- g) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
- h) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- i) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- i) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- j) l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero o smaltimento a cura del produttore;
- k) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

10. L'Ufficio comunale competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti Pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione.

Art. 23 – Modalità di determinazione della superficie imponibile

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano

assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 646 della L. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.

3. A fronte di tale disposizione, ove il Comune riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U. o TARI, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del Territorio, l'Ufficio Tributi procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del Territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del Tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune.

4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini della TARI non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U. o TARI, per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso Tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Comune non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 1 comma 647 L. 147/2013.

Art. 24 – Tributo giornaliero di smaltimento

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente all'Ufficio Tributi.

Art. 25 – Riscossione della TARI

1. La riscossione del tributo è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto e delle relative addizionali.

In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o postali.

2. Gli importi dovuti sono riscossi alle scadenze stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, che rimarrà valida anche per gli anni successivi, sino al momento della sua espressa modifica.

3. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Comune procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.

4. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario ed, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.

5. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Comune procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.

6. In tutti i casi di soggetti titolari di un indirizzo di Posta elettronica certificata iscritto presso l'INI – PEC, la notifica della cartella di pagamento potrà essere effettuata direttamente mediante PEC, senza preventiva trasmissione dell'avviso di pagamento. In tale ipotesi, le scadenze per il pagamento indicate in cartella dovranno intendersi come perentorie ed il mancato rispetto dei termini di versamento potrà portare all'emissione di un atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento anche con riferimento alle singole rate.

7. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

8. In caso di modificazioni dell'utenza in corso d'anno che comportino variazioni dell'ammontare del tributo, gli importi in aumento saranno riscossi mediante emissione di appositi avvisi o unitamente al tributo relativo all'annualità successiva, mentre gli importi in diminuzione potranno essere conteggiati nel tributo dovuto per l'annualità successiva mediante conguaglio compensativo.

Art. 26 – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale sia inferiore o uguale ad € 5,00, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

2. Non sono eseguiti rimborsi qualora l'importo annuale da rimborsare comprensivo degli interessi sia inferiore o uguale al limite del comma 1.

Art. 27 – Sgravio o rimborso del tributo

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

2. Il rimborso del tributo sui rifiuti e sui servizi può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte dell'Ufficio tributi.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 28 – Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, la Giunta Comunale designa un Funzionario responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TARI.
2. Il predetto funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Art. 29 – Mezzi di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.

3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 30 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695– 699 della Legge 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.

Art. 31 – Contenzioso

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione Tributaria competente.

Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992, con particolare riferimento all'art. 17 bis, che – dal 2016 – prevede l'applicazione dell'istituto della mediazione tributaria obbligatoria anche in materia di tributi locali.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni della L. 147/2013, dei D.Lgs 22/1997 e del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 33 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 34 – Efficacia del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2020**, in conformità a quanto disposto dall'art. 107, comma 2 D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, che ha disposto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020.

ALLEGATO A) - CATEGORIE DI UTENZE

UTENZE DOMESTICHE	
NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	
	1
	2
	3
	4
	5
	6 o più

UTENZE NON DOMESTICHE	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenti e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club
22	Magazzini
23	Mense aziendali
24	Circoli aziendali
25	Attività commerciali di prodotti per agricoltura, fiori e piante, sementi, animali e mangimi